# GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

**Anno LXIV** **Roma — Giovedì, 16 agosto 1923** **Numero 192**

**Abbonamenti.**

| | | Anno | Sem. | Trim. |
|---|---|---|---|---|
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II) | L. | 100 | 60 | 40 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . | » | 200 | 120 | 70 |
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I) | » | 70 | 40 | 25 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . | » | 120 | 80 | 50 |

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80*; all'estero *L. 1.20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40*.

**Inserzioni.**

Annunzi giudiziari . . . . . . . . L. 2.00 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . . . . . . . . . » 3.00 } spazio di linea.

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degl spazi di linea, si considerano sempre divise in due colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire DUE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di Lire CENTOVENTI (L. 120) per ogni pagina di manoscritto.*

*Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese — Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla* ***Amministrazione della*** **Gazzetta Ufficiale** ***presso il Provveditorato Generale dello Stato — Ministero delle Finanze*** *(Tel. 91-86) — All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci.*

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

## *ERRATA-CORRIGE.*

Per errore di stampa, nel R. decreto 3 maggio 1923, n. 1612, relativo al regolamento interno del Consiglio superiore dei lavori pubblici, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183, del 4 agosto 1923, alla lettera *k*) dell'art. 3, invece di «pulizia» doveva dirsi: «*polizia*».

All'art. 13, ultimo capoverso, invece di « e di un avvocato erariale» doveva dirsi: «*o di un avvocato erariale*».

E all'art. 22 al secondo rigo del n. 4, invece che «trasmettere» doveva dirsi: «*trasmette*», come qui si rettifica.

E nel R. decreto 15 luglio 1923, n. 1669, relativo alla modificazione alle tariffe postali per le stampe periodiche, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190, del 13 corrente, per errore di stampa, alla lettera *c*) venne indicata come tariffa di giornali, riviste, rassegne e simili in conto corrente che escano almeno una volta al mese per ogni esemplare non eccedente il peso di gr. 50 la somma di L. 0.01, anzichè quella di L. 0.015, com'era detto nella copia originale e come qui si rettifica.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 5 luglio 1923, n. **1683.**
**Riconoscimento degli studi compiuti presso i liberi istituti superiori commerciali di Catania e Palermo** . . . . Pag. 5725

REGIO DECRETO 19 luglio 1923, n. **1686.**
**Vigilanza e tutela provinciale dell'emigrazione** . Pag. 5726

REGIO DECRETO 12 luglio 1923, n. **1687.**
**Giurisdizione dei Tribunali militari marittimi** . . Pag. 5627

REGIO DECRETO 5 luglio 1923, n. **1712.**
**Assimilazione economica alle corrispondenti categorie del Regno del personale del governo marittimo di Trieste** . Pag. 5627

REGIO DECRETO-LEGGE 15 luglio 1923, n. **1719.**
**Autorizzazione di spesa per la costruzione di fabbricati lungo la nuova linea di confine nella Venezia Tridentina, per uffici di comando e di caserme per la Regia guardia di finanza.** Pag. 5732

REGIO DECRETO-LEGGE 22 luglio 1923, n. **1720.**
**Esecuzione all'accordo conchiuso fra l'Italia e la Svizzera il 1° maggio 1923 per alcune deroghe temporanee delle disposizioni degli articoli 10 e 12 della convenzione principale del Gottardo del 13 ottobre 1909** . . . . . . . . . . . Pag. 5732

REGIO DECRETO-LEGGE 15 luglio 1923, n. **1721.**
**Pensione alla vedova ed altri eredi del capitano di corvetta Gulli Tommaso e del motorista Rossi Aldo** . . . . Pag. 5733

REGIO DECRETO 22 luglio 1923, n. **1733.**
**Autorizzazione alla Regia avvocatura erariale di rappresentare in giudizio i Consorzi provinciali granari in gestione di liquidazione o di stralcio** . . . . . . . . . . . . Pag. 5733

RELAZIONI e REGI DECRETI:
**Scioglimento dei Consigli comunali di San Martino d'Agri (Potenza), di Arce (Caserta) e di Vigo di Fassa (Trento).** Pag. 5733

**DISPOSIZIONI E COMUNICATI**

**Ministero delle finanze:**
Smarrimento di ricevute . . . . . . . . . . Pag. 5735
Rettifiche d'intestazione . . . . . . . . . . Pag. 5735

**Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza:** Situazione al 31 dicembre 1922 . . Pag. 5736

**BANDI DI CONCORSO**

**Corte di appello di Napoli:** Concorso per la inscrizione nell'albo dei periti calligrafi . . . . . . . . . . . . . Pag. 5744

# LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 5 luglio 1923, n. **1683.**
**Riconoscimento degli studi compiuti presso i liberi istituti superiori commerciali di Catania e Palermo.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

**Vista la legge 20 marzo 1913, n. 268, ed il relativo regolamento generale 18 agosto 1920, n. 1482;**

**Visto l'articolo 7 del Regio decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1750, col quale è istituito in Catania un R. istituto superiore di scienze economiche e commerciali;**

**Visto l'articolo 1° del R. decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 205, che reca provvedimenti transitori a favore degli studenti del libero Istituto superiore di studi coloniali e commerciali di Palermo;**

**Sentito il Consiglio superiore per l'istruzione economica e commerciale;**

**Sulla proposta** del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'industria, il commercio ed il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli studi fatti, gli esami superati, i titoli conseguiti dagli studenti iscritti alla data del 3 dicembre 1922 nell'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Catania e da quelli che abbiano compiuto l'intero corso presso detto istituto, saranno riconosciuti validi qualora concorrano tutte le seguenti condizioni:

1° Che gli studenti, quando furono iscritti, possedessero i titoli prescritti dall'art. 6 della legge 20 marzo 1913, numero 268;

2° Che nello svolgimento dei corsi siano state osservate le prescrizioni del capit. 6 del regolamento 18 agosto 1920, n. 1482;

3° Che i verbali di esame per ciascuna materia o per ciascun alunno risultino regolari;

4° Per i diplomi di laurea che eventualmente fossero stati rilasciati prima del 3 dicembre 1922 la convalida è subordinata:

*a)* all'avere superati gli esami speciali di tutte le materie fondamentali di cui all'art. 9 della legge 20 marzo 1913, n. 268, nonchè gli esami di almeno due lingue straniere, fra le quali l'inglese o il tedesco. Tali esami dovranno essere stati regolarmente riconosciuti in base alle condizioni precedenti;

*b)* ad uno speciale esame che l'alunno dovrà sostenere e nel quale oltre la discussione della tesi scritta di laurea, dovranno essere anche discusse due tesi orali, diverse da quelle già trattate nell'esame di laurea.

Per l'accertamento delle condizioni di cui ai numeri 1, 2 e 3, il Ministero per l'industria, commercio e lavoro nominerà uno o più commissari, i quali dovranno presentare apposita relazione entro tre mesi.

L'esame di cui al comma 4 avrà luogo innanzi ad una speciale Commissione nominata con decreto del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro.

Art. 2.

Le disposizioni dell'articolo precedente valgono anche pel riconoscimento degli studi fatti, degli esami superati, dei titoli conseguiti presso il libero Istituto superiore di studi commerciali e coloniali di Palermo, dagli alunni che già erano iscritti alla data del R. decreto-legge 11 gennaio 1923, numero 205 e che, alla data stessa, avevano compiuto l'intero corso presso il detto istituto.

Art. 3.

Oltre le sessioni di esame estive ed autunnali che saranno tenute presso l'Istituto superiore di Palermo negli anni accademici 1922-923, 1923-924, 1924-925, 1925-926, a norma dell'articolo 2 del R. decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 205, non potranno essere tenute altre. Gli alunni che entro tale periodo non avessero superate tutte le prove, compresa quella di laurea, potranno farlo presso uno dei Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali.

Art. 4.

Ai commissari spettano le indennità e diarie prescritte dalle norme vigenti. La spesa relativa graverà sul bilancio di ciascuno dei due istituti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

TEOFILO ROSSI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1923.*
*Atti del Governo, registro 215, foglio 70.* — GISCI.

---

**REGIO DECRETO** 19 luglio 1923, n. **1686.**
**Vigilanza e tutela provinciale dell'emigrazione.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il testo unico della legge sull'emigrazione approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205;

Ritenuta la necessità di riorganizzare i servizi concernenti la vigilanza e la repressione dell'emigrazione clandestina, lo arruolamento della mano d'opera per l'estero e l'istruzione pratica professionale degli emigranti;

Ritenuto che a tale scopo si rende necessario procedere all' assunzione in via provvisoria di delegati provinciali dell'emigrazione incaricati di vigilare all'assistenza e tutela degli emigranti nella circoscrizione loro assegnata secondo le istruzioni che riceveranno dal Commissariato generale dell'emigrazione;

Ritenuto che nessun diritto a stabile collocamento in ruolo o a indennizzo in caso di licenziamento potrà competere agli interessati in dipendenza dell'incarico loro affidato.

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro degli affari esteri è autorizzato ad assumere provvisoriamente in servizio dipendente dal Commissariato generale dell'emigrazione, delegati provinciali dell'emigrazione, i quali saranno scelti fra le categorie di persone indicate nell'articolo seguente. I predetti delegati fisseranno la residenza nelle località loro assegnate e saranno alla diretta dipendenza del Commissario generale dell'emigrazione dal quale riceveranno le istruzioni inerenti all'incarico ad essi commesso.

Potranno essere nominati per la stessa durata di tempo e colle stesse modalità dei delegati provinciali anche un ispettore centrale e quattro ispettori regionali.

Art. 2.

L'incarico delle funzioni di delegato provinciale dell'emigrazione potrà essere conferito, ed eventualmente anche in seguito a concorso per titoli:

*a)* a funzionari pensionati che siano tuttora idonei a prestare utili servizi all'amministrazione, con precedenza per gli ex combattenti;

*b)* ad ex ufficiali dell'Esercito e della Marina effettivi, o di complemento, o della riserva navale, invalidi di guerra, preferibilmente ex combattenti decorati, i quali abbiano i requisiti e le attitudini necessarie per le mansioni cui sono destinati;

c) a persone che abbiano prestato o tuttora prestino lodevole servizio presso le istituzioni riconosciute dal Commissariato che si occupano dell'assistenza dei nostri emigranti, o presso pubbliche amministrazioni.

Art. 3.

La retribuzione dei delegati provinciali dell'emigrazione, dell'ispettore centrale e degli ispettori regionali sarà fissata in relazione all'importanza delle sedi, e non potrà superare la somma di L. 1100 mensili, nella quale sarà compreso ogni emolumento di qualsiasi specie. I predetti delegati ed ispettori riceveranno il rimborso delle spese inerenti al proprio ufficio ed avranno diritto alla diaria di L. 45 allorquando dovranno per ragioni di servizio trasferirsi dalla loro residenza. Essi potranno essere autorizzati dal Commissariato generale dell'emigrazione ad assumere provvisoriamente, qualora le esigenze del servizio lo richiedano, un aiuto, o una dattilografa ed un agente. Agli stessi delegati ed ispettori potranno farsi anticipazioni limitate ai bisogni del proprio ufficio.

Art. 4.

Le spese contemplate nell'articolo precedente saranno a carico del bilancio passivo del fondo per l'emigrazione (Cap. 21, 38 e 55 esercizio finanziario 1923-24).

Art. 5.

Il presente decreto avrà effetto per tutta la durata dell'esercizio finanziario a cominciare dal 1° luglio 1923 e fino al 30 giugno 1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1923.*
*Atti del Governo, registro 215, foglio 73.* — GISCI.

---

REGIO DECRETO 12 luglio 1923, n. 1687.
**Giurisdizione dei Tribunali militari marittimi.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Codice penale militare marittimo;
Visto il R. decreto 4 gennaio 1923, n. 189, che stabilisce il nuovo ordinamento dei servizi dipartimentali della R. marina;
Visto il R. decreto 15 marzo 1923, n. 655, che designa le sedi dei Tribunali militari marittimi;
Sulla proposta del Ministro della marina, di concerto con quello delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La sezione del Tribunale militare marittimo di Venezia, con sede in Pola, è soppressa.

Art. 2.

La giurisdizione dei Tribunali militari marittimi è così stabilita:

*Spezia*: giurisdizione del comando in capo del dipartimento marittimo dell'Alto Tirreno e del comando militare marittimo in Sardegna e della piazza marittima di Maddalena;

*Taranto*: giurisdizione del comando in capo del dipartimento marittimo del Basso Tirreno (esclusa quella del comando militare marittimo in Sardegna) e del comando in capo del dipartimento militare marittimo dell'Ionio e del Basso Adriatico;

*Venezia*: giurisdizione del comando in capo del dipartimento marittimo dell'Alto Adriatico.

Art. 3.

I Tribunali militari marittimi sono alla diretta dipendenza dell'avvocatura generale militare e degli alti comandi nelle cui sedi sono costituiti, secondo la rispettiva competenza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

THAON DI REVEL — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1923.*
*Atti del Governo, registro 215, foglio 74.* — GISCI.

---

REGIO DECRETO 5 luglio 1923, n. 1712.
**Assimilazione economica alle corrispondenti categorie del Regno del personale del governo marittimo di Trieste.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti l'art. 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322 e l'articolo 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778;
Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro della marina, udito il Commissario per i servizi della marina mercantile, di concerto coi Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I. — *Disposizioni generali.*

Art. 1.

Al personale del governo marittimo di Trieste in servizio al 1° luglio 1920 o riammessovi successivamente, in quanto lo stesso sia stato assunto sotto il cessato regime e non sia stato comunque allontanato dal servizio, sono estesi ai fini dell'assimilazione economica rispetto alle corrispondenti categorie del Regno:

a) il sistema dei ruoli aperti in conformità delle annesse tabelle e delle norme contenute negli articoli seguenti;

b) le disposizioni concernenti le indennità di carica, funzione e di rischio professionale per le categorie che ne sono provviste;

c) le disposizioni dell'art. 40 (comma 3°) del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, concernenti le abbreviazioni di periodi spettanti agli impiegati che in 35 anni complessivi di servizio non raggiungerebbero, con gli aumenti alle scadenze normali, il massimo dello stipendio fissato nelle unite tabelle per il quadro al quale sono assegnati;

d) il beneficio delle abbreviazioni di un anno per ciascuno dei primi cinque anni e dei primi tre periodi, rispettivamente, contemplate nell'art. 5 del R. decreto 7 giugno 1920, n. 739, a favore degli applicati e degli uscieri.

Oltre lo stipendio, qualunque ne sia la misura, spetta fino a tanto che sarà corrisposta al similare personale del Regno, a tutti gli impiegati ed agenti l'indennità caro-viveri di cui al decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, al R. decreto 3 giugno 1920, n. 737 ed al R. decreto 5 aprile 1923, n. 853.

Spetta inoltre ai medesimi, a decorrere dal 1° marzo 1921 o fino al 31 marzo 1922, l'assegno mensile temporaneo preveduto dall'articolo 14 (comma 1°) e dall'art. 15 (comma 1°) punto 2 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, salvo che si tratti di impiegati od agenti i quali conservino, a termini dell'art. 15 del presente decreto, un assegno personale da assorbirsi, nel quale caso il compenso mensile sarà corrisposto solamente per la parte eccedente il detto assegno personale.

Dal 1° aprile 1922 alle tabelle annesse al presente decreto sono sostituite quelle annesse al R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290. Però per i personali di cui all'art. 12 da assimilarsi ai sottufficiali di porto saranno sostituite dalle tabelle allegate al R. decreto-legge 27 ottobre 1922, n. 1462, soltanto per quanto riguarda gli stipendi e le paghe escludendo, in ogni caso, la indennità militare fino all'epoca della loro eventuale militarizzazione.

Le disposizioni del presente decreto sono altresì applicabili agli impiegati civili di ruolo del cessato regime trattenuti in servizio dalla R. marina.

Il conferimento dei nuovi stipendi dipendenti dalla assimilazione non ha per effetto la liquidazione delle eventuali differenze della indennità di missione o competenze analoghe spettanti al personale anteriormente alla pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Gli aumenti di stipendio hanno decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il periodo necessario per gli aumenti stessi.

Ai fini dell'avanzamento, nel quadro di classificazione degli stipendi è detratto il tempo non utile per la progressione nella carriera secondo le norme dello stato giuridico in vigore prima del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440.

CAPO II. — *Collocamento nei quadri di classificazione degli stipendi.*

*Impiegati giuridico-amministrativi.*
(Gruppo A).

Art. 3.

Gli impiegati giuridico-amministrativi sono collocati in quadri di classificazione degli stipendi analoghi a quelli stabiliti per il personale della carriera amministrativa del Ministero della marina con le seguenti norme:

Gli impiegati della X, IX, VIII e VII classe di rango sono collocati nel quadro degli stipendi dei segretari rispettivamente all'inizio del 4°, 9°, 15° e 24° anno con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli dell'anzianità nella classe o nel godimento dei relativi emolumenti (tabella n. 1).

Dal 1° aprile 1922 invece:

a) gli impiegati della VIII classe di rango, che abbiano una anzianità complessiva di servizio di almeno 16 anni e che siano stati nominati in detta classe prima del 3 novembre 1918, sono classificati nel quadro degli stipendi dei primi segretari all'inizio del grado;

b) gli impiegati della VII classe di rango sono classificati nel quadro degli stipendi dei capi sezione all'inizio del grado, con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli dell'anzianità nella classe o nel godimento dei relativi emolumenti.

Gli impiegati della VI classe di rango sono collocati nel quadro degli stipendi dei segretari all'inizio del 34° anno dal 1° luglio 1920 al 31 marzo 1922, e dal 1° aprile 1922 in quello dei capi sezione al compimento del 13° anno e dal 1° luglio 1920 è però attribuita a titolo di assegno personale ed agli effetti economici e della pensione all'atto del collocamento e successivamente con i conseguenti aumenti periodici, la differenza fra il trattamento economico loro assegnato nel modo suddetto e quello che ad essi spetterebbe se fossero collocati nel quadro di classificazione del grado di direttore capo divisione con i conseguenti aumenti periodici.

I funzionari delle classi di rango superiori alla VI avranno il trattamento economico e di pensione di cui all'articolo 5 del R. decreto n. 440 del 18 febbraio 1923.

*Impiegati tecnici* (Ingegneri edili e meccanici).
(Gruppo A).

Art. 4.

Gli ingegneri edili e meccanici sono collocati in quadri di classificazione degli stipendi analoghi a quelli stabiliti per il personale del corpo Reale del Genio civile come segue:

Quelli della X e IX classe di rango nel quadro degli ingegneri allievi (tabella 2) e precisamente: quelli della X all'inizio del grado e quelli della IX al compimento del secondo periodo, con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli della anzianità nella classe o nel godimento dei relativi emolumenti; quelli dell'VIII e VII classe di rango nel quadro degli ingegneri di sezione (tabella n. 3), e precisamente: se dell'VIII all'inizio del grado, se della VII all'inizio del periodo corrispondente al terzo aumento, tutti con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli dell'anzianità nella rispettiva classe o nel godimento dei relativi emolumenti; quelli della VI classe di rango nel quadro degli ingegneri di sezione al compimento dell'ultimo periodo con attribuzione agli stessi, a titolo di assegno personale ed agli effetti economici e della pensione, all'atto del collocamento e successivamente con i conseguenti aumenti periodici, della differenza fra il trattamento economico loro assegnato nel modo suddetto e quello che ad essi spetterebbe se fossero collocati nel quadro di classificazione del grado di ingegnere capo, con i conseguenti aumenti periodici.

*Impiegati sanitari* (Veterinari).
(Gruppo A).

Art. 5.

I veterinari del governo marittimo sono collocati in quadri di classificazione degli stipendi analoghi a quelli stabiliti per i veterinari dell'amministrazione della Sanità pubblica con le seguenti norme:

Il veterinario della IX classe di rango è collocato nel quadro di classificazione degli stipendi dei veterinari di confine o di porto, all'inizio del 9° anno con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli della anzianità nella classe o nel godimento dei relativi emolumenti (tabella 5); il veterinario della VII classe di rango ha il grado e le funzioni di veterinario di confine o di porto e viene collocato nei rispettivi quadri di classificazione degli stipendi all'inizio del 22° anno con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli di anzianità nella classe o nel godimento dei relativi emolumenti; è però a lui attribuita, a titolo di assegno personale, la differenza fra il trattamento economico assegnatogli nel modo suddetto e quello che ad esso spetterebbe se fosse collocato nel quadro di classificazione del grado superiore (tabella n. 6) all'inizio dell'11° anno di grado con l'aggiunta dell'anzianità suddetta.

*Personale del servizio nautico, di porto e di sanità marittima.*

Art. 6.

Il personale della sezione nautica del governo marittimo di Trieste e quello del servizio di porto e di sanità marittima pur passando o continuando ad essere adibito ai servizi delle Capitanerie di porto sono collocati nel quadro di classificazione degli stipendi analoghi a quelli stabiliti per gli impiegati giuridico amministrativi di cui all'art. 3 del presente decreto (tabella n. 1).

Questa equiparazione è soltanto agli effetti economici, ed il personale del quale tratta questo articolo rimane personale civile.

*Impiegati contabili.*
(Gruppo C).

Art. 7.

Gli impiegati contabili e quelli di cassa sono collocati in quadri di classificazione degli stipendi analoghi a quelli stabiliti per i ragionieri dei Regi arsenali militari marittimi con le seguenti norme:

Gli impiegati della XI, X, IX e VIII classe di rango sono collocati nel quadro dei ragionieri e precisamente quelli della XI all'inizio del 4° anno, quelli della X all'inizio del 10°, quelli della IX all'inizio del 16° e quelli della VIII all'inizio del 29° anno, tutti con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli dell'anzianità nella classe o nel godimento dei relativi emolumenti (tabella n. 9).

Gli impiegati della VII classe di rango sono collocati nel quadro dei ragionieri capi (tabella n. 8) all'inizio del grado con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli dell'anzianità nella classe o nel godimento dei relativi emolumenti.

Gli impiegati della VI classe di rango hanno il grado e le funzioni di ragionieri capi e sono collocati nel corrispondente quadro

di classificazione degli stipendi al compimento del 15° anno; agli stessi è però attribuita a titolo di assegno personale, la differenza fra il trattamento economico loro assegnato nel modo suddetto a quello che ad essi spetterebbe se fossero collocati nel quadro di classificazione del grado di ragioniere superiore (tabella n. 7) con i conseguenti aumenti periodici all'inizio del grado con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli dell'anzianità nella classe o nel godimento dei relativi emolumenti.

*Impiegati tecnici.*
(Gruppo C).

Art. 8.

I controllori edili sono collocati in quadri di classificazione degli stipendi analoghi a quelli stabiliti per il personale tecnico di seconda categoria del corpo Reale del Genio civile come segue:

Quelli della XI, X, IX e VIII classe di rango nel quadro dei geometri (tabella n. 10) e precisamente: se dell'XI classe all'inizio del grado, se della X all'inizio del secondo periodo, se della IX all'inizio del terzo e se dell'VIII all'inizio del quinto, tutti con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli dell'anzianità nella rispettiva classe o nel godimento dei relativi emolumenti; quelli della VII classe di rango nel quadro dei geometri principali (tabella n. 10) all'inizio del secondo periodo, colla aggiunta di tanti anni quanti sono quelli dell'anzianita nella classe o nel godimento dei relativi emolumenti.

*Impiegati tecnici e sorveglianti edili.*
(Gruppo E).

Art. 9.

Gli impiegati tecnici del gruppo E ed i sorveglianti edili sono collocati in quadri di classificazione degli stipendi analoghi a quelli stabiliti per gli assistenti del Genio civile (tabella n. 12) e precisamente i sorveglianti edili con l'anzianità di servizio, e gli impiegati tecnici della XI classe di rango all'inizio del 6° anno, quelli della X classe di rango all'inizio dell'11° anno, quelli della IX classe di rango all'inizio del 19° anno, tutti con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli dell'anzianità nella rispettiva classe o nel godimento dei relativi emolumenti.

*Capi macchinisti, macchinisti, macchinisti provvisori, controllori delle draghe, capi officina, capi tecnici (ex ufficiali tecnici) e disegnatori costruttori.*

Art. 10.

I capi macchinisti, macchinisti, macchinisti provvisori, controllori delle draghe, i capi officina, i capi tecnici (ex ufficiali tecnici) ed i disegnatori costruttori mantengono l'attuale loro titolo di servizio e le funzioni connessevi: agli stessi, però, viene, unicamente agli effetti economici, applicato il quadro di classificazione degli stipendi analoghi a quelli stabiliti per i capi tecnici dell'amministrazione marittima (tabella n. 13) e precisamente: gli impiegati della XI classe di rango all'inizio del 4°; quelli della X all'inizio del 10° e quelli della IX all'inizio del 16° anno, tutti con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli della anzianità nella classe o nel godimento dei relativi emolumenti.

*Personale di cancelleria: Ausiliari (aiutanti), assistenti, officianti, cancellisti, cancellisti disegnatori, impiegati di cancelleria e ufficiali di cancelleria.*

Art. 11.

Il personale d'ordine e precisamente gli ausiliari (aiutanti), gli assistenti, gli officianti, i cancellisti disegnatori e gli impiegati di cancelleria, compresi gli ufficiali di cancelleria, sono collocati nei quadri di classificazione degli stipendi per il personale d'ordine del Regno (tabella n. 14).

Gli ausiliari (aiutanti), gli assistenti e gli officianti, nonchè i cancellisti disegnatori e gli impiegati di cancelleria della XI e X classe di rango sono collocati nel quadro di classificazione degli stipendi stabiliti per gli applicati, e precisamente gli ausiliari (aiutanti), gli assistenti e gli officianti all'inizio del grado con l'anzianità complessiva di servizio, gli impiegati della XI classe di rango all'inizio del 12° anno di detto quadro e quelli della X classe di rango all'inizio del 25° anno di detto quadro, con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli dell'anzianità nella classe o nel godimento dei relativi emolumenti.

Gli impiegati anzidetti con un servizio civile non inferiore a 12 anni, che in seguito a scrutinio abbiano dimostrato di possedere i requisiti di idoneità per coprire il grado di archivista, saranno collocati nel quadro di classificazione degli stipendi stabiliti per il grado stesso (tabella n. 15) in base alla anzianità della nomina all'XI classe di rango diminuita di 4 anni, purchè il numero complessivo degli impiegati d'ordine provenienti dal cessato regime che vengono classificati nel quadro degli stipendi degli archivisti non superi il 40 per cento del numero globale di detti impiegati d'ordine, in analogia a quanto è prescritto dalla legge 30 giugno 1907, n. 384.

Gli impiegati d'ordine della IX e VIII classe di rango sono collocati nel quadro di classificazione degli stipendi stabiliti per gli archivisti (tabella n. 15) e precisamente quelli della IX all'inizio del grado e quelli della VIII all'inizio del 10° anno, tutti con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli dell'anzianità nella classe o nel godimento dei relativi emolumenti.

*Sottoimpiegati e servi.*

Art. 12.

I sottoimpiegati ed i servi di cui appresso sono collocati in quadri di classificazione delle paghe analoghe a quelli stabiliti per i sottufficiali delle capitanerie di porto (tabella n. 16) con le seguenti norme:

*a)* I capi nocchieri ed i nocchieri di porto sottoimpiegati ed i guardiani di porto sono collocati in tabelle di paghe analoghe a quelle stabilite per i nocchieri di 1ª classe con l'anzianità della nomina.

*b)* I guardiani di ponti girevoli ed i piloti di porto e di pesca sottoimpiegati ed i piloti abilitati a dirigere uffici di porto sono collocati in tabelle di paghe analoghe a quelle stabilite per i secondi nocchieri anziani se hanno meno di 10 anni di servizio, in quelle dei nocchieri di 2ª classe se hanno più di 10 anni di servizio e meno di 20, ed in quelle dei nocchieri di 1ª classe se hanno più di 20 anni di servizio.

*c)* I nocchieri ed i piloti di porto e di pesca con qualifica di servi, i motoristi ed i fuochisti vanno collocati, con l'anzianità complessiva di servizio civile, in quadri di classificazione analoghi a quelli dei secondi nocchieri di porto se hanno meno di 10 anni di servizio, dei secondi nocchieri di porto anziani se hanno più di 10 anni di servizio e meno di 20, dei nocchieri di porto di 2ª classe se hanno più di 20 anni di servizio e meno di 30, e dei nocchieri di porto di 1ª classe se hanno più di 30 anni di servizio.

*d)* I guardiani sanitari sono collocati nel quadro di classificazione degli stipendi analoghi a quelli stabiliti per gli agenti di sanità dell'amministrazione della Sanità pubblica (tabelle n. 17 e 18 e precisamente:

se hanno meno di 10 anni di servizio, vanno collocati in quadri di classificazione analoghi a quelli delle guardie di sanità e col trattamento portato dalle relative tabelle per gli impiegati di quel grado;

se hanno più di 10 anni di servizio e meno di 20 anni vanno collocati tra le guardie di sanità; è però loro attribuito, a titolo di assegno personale da assorbirsi nei successivi aumenti, la differenza fra il trattamento economico loro assegnato nel modo suddetto, e quello che ad essi spetterebbe se fossero collocati nel quadro di classificazione dei capi-guardia, all'inizio del grado con la aggiunta di tanti anni quanti sono quelli trascorsi dal compimento del 10° anno di servizio;

se hanno più di 20 anni di servizio vanno collocati nel quadro di assimilazione degli stipendi stabiliti per i capi-guardia con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli trascorsi dal compimento del 10° anno di servizio.

Art. 13.

I sottoimpiegati ed i servi, tanto definitivi che ausiliari, non considerati nel precedente articolo, sono collocati nel quadro degli uscieri (tabella n. 19) con l'anzianità del servizio civile.

Al 4 per cento di detto personale, a cura dell'amministrazione centrale, viene assicurato per anzianità congiunta al merito, il collocamento nel quadro degli uscieri capi (tabella n. 20).

I fanalisti sottoimpiegati vengono collocati in quadri di classificazione analoghi a quelli dei capi fanalisti (tabella n. 20) con l'anzianità del grado; i fanalisti servi e provvisori vengono collocati in quadri di classificazione analoghi a quelli dei fanalisti (tabella n. 19) con l'anzianità di servizio civile.

CAPO III. — *Disposizioni varie.*

Art. 14.

L'assegnazione alle varie amministrazioni competenti, per ragioni di materia del personale considerato nel presente decreto, è stabilita come appresso:

| Personale | Amministrazione |
|---|---|
| Impiegati contabili (gruppo *C*) art. 7<br>Capi tecnici (ex ufficiali tecnici e disegnatori costruttori, art. 10.<br>Capi macchinisti, macchinisti, macchinisti provvisori, controllori delle draghe e capi officine, art. 10<br>Sottoimpiegati e servi: fanalisti, sottoimpiegati; fanalisti servi e fanalisti provvisori, art. 13<br>Personale di cancelleria e d'ordine del R. arsenale di Pola di cui all'art. 11 | Amministrazione marittima. |
| Impiegati giuridico-amministrativi (gruppo *A*), art. 3<br>Personale della sezione nautica del governo marittimo di Trieste e del servizio di porto e di sanità marittima, art. 6<br>Sottoimpiegati e servi: capi nocchieri e nocchieri di porto, guardiani di porto, guardiani ai ponti girevoli, piloti di porto e di pesca, motoristi e fuochisti (art. 12, lettere *a*), *b*), *c*)<br>Inservienti, art. 13<br>Personale di cancelleria e d'ordine del governo marittimo di Trieste o dell'amministrazione portuale, art. 11 | Amministrazione marittima R. commissariato per i servizi della marina mercantile) |
| Impiegati tecnici (ingegneri edili e meccanici) (gruppo *A*), art. 4<br>Idem come sopra, controllori edili (gruppo *C*), art. 8<br>Impiegati tecnici, sorveglianti edili (gruppo *E*), art. 9 | Amministrazione dei lavori pubblici |
| Impiegati sanitari (veterinari) (gruppo *A*), articolo 5<br>Sottoimpiegati e servi: guardiani sanitari, articolo 12, lettera *d*) | Amministrazione degli interni |

Il Ministro della marina, di concerto con i ministri interessati, provvederà all'assegnazione alle varie amministrazioni competenti, per ragioni di materia, del personale eventualmente non considerato nel comma precedente.

All'applicazione dei provvedimenti per l'assimilazione economica e giuridica dei vari personali provvederanno, in ogni caso, le amministrazioni centrali rispettivamente competenti.

Art. 15.

L'impiegato od agente che sia provvisto di un trattamento economico complessivo superiore a quello che gli spetterebbe per effetto della presente assimilazione economica, compresevi le indennità di cui alla lettera *b*) del precedente art. 1, conserva la differenza come assegno personale da assorbirsi nei successivi aumenti.

Se all'impiegato od agente dev'essere applicato, perchè più vantaggioso, il trattamento complessivo risultante dalla presente assimilazione, tale trattamento deve essergli corrisposto nei limiti della somma effettiva percepita da un impiegato od agente delle altre provincie del Regno avente eguale collocamento nei quadri ed eguale stato di famiglia.

All'impiegato od agente che per effetto dello inquadramento venisse a conseguire un trattamento inferiore a quello che avrebbe ottenuto in base alla complessiva anzianità di servizio se fosse stato collocato nel quadro del grado inferiore, è corrisposta la differenza come assegno personale soggetto ad assorbimento negli aumenti successivi.

Il collocamento dell'attuale personale nei quadri di classificazione a norma degli articoli precedenti è fatto con riferimento alla posizione di ciascun impiegato al 1° luglio 1920, tenendo conto altresì delle promozioni e delle nomine effettuate fino al 1° ottobre 1921.

Le frazioni di anno risultanti al 1° luglio 1920 sono calcolate come anno intiero.

Tranne per quanto riguarda l'assegno mensile temporaneo di cui alla legge 13 agosto 1921, n. 1080, che decorre dal 1° marzo 1921, gli emolumenti maggiori dipendenti dal collocamento nei nuovi quadri decorrono dal 1° luglio 1920, e nei casi di promozione e nomine previste dal comma 4° del presente articolo, dal primo giorno del mese successivo alla data dell'avvenuta promozione e nomina.

Art. 16.

Gli impiegati ed agenti che siano provvisti di pensione a carico dello Stato non possono cumulare la pensione stessa con gli emolumenti inerenti al posto attualmente ricoperto, salvo i casi ed i limiti previsti dall'art. 10 della legge 19 luglio 1862, n. 722, modificata con l'art. 1 del R. decreto 27 aprile 1919, n. 899.

Art. 17.

Le disposizioni del presente decreto non sono applicabili al personale di qualsiasi categoria assunto dalle autorità italiane dopo l'armistizio di Villa Giusti.

Art. 18.

Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione.

**Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.**

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL — DE' STEFANI — CARNAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto* 1923.
*Atti del Governo, registro* 215, *foglio* 98. — GISCI.

TABELLA N. 1.

*Segretari.*

| | |
|---|---|
| Stipendio iniziale | L. 4000 |
| Segretari con 4 anni di grado | » 4800 |
| » con 8 anni di grado | » 5600 |
| » con 12 anni di grado | » 6400 |
| » con 16 anni di grado | » 7200 |
| » con 20 anni di grado | » 8050 |
| » con 24 anni di grado | » 8900 |
| » con 29 anni di grado | » 9750 |
| » con 34 anni di grado | » 10600 |

TABELLA N. 2.

*Ingegneri allievi.*

Stipendio iniziale . . . . . . . . . . . . . . . L. 5600
Aumento di L. 800 dopo 3 anni, L. 6400 al compimento del 3° anno
» di L. 800 dopo 3 anni, L. 7200 al compimento del 6° »

TABELLA N. 3.

*Ingegneri di sezione.*

Stipendio iniziale . . . . . . . . . . . . . . . L. 7800
Aumento di L. 800 dopo 3 anni, L. 8600 al compimento del 3° anno
» » 800 dopo 4 anni, L. 9400 al compimento del 7° »
» » 600 dopo 4 anni, L. 10000 al compimento dell'11° »
» » 500 dopo 4 anni, L. 10500 al compimento del 15° »
» » 500 dopo 4 anni, L. 11000 al compimento del 19° »

TABELLA N. 4.

*Ingegneri capi.*

Stipendio iniziale . . . . . . . . . . . . . . . L. 10500
Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 11500 al compimento del 5° anno
» di L. 1000 dopo 5 anni, L. 12500 al compimento del 10° »
» di L. 300 dopo 5 anni, L. 12800 al compimento del 15° »

TABELLA N. 5.

*Veterinari di confine o di porto.*

| | | |
|---|---|---|
| Stipendio iniziale | | L. 5000 |
| Aumento di L. 1000 dopo 4 anni, | L. 6000 al compimento del | 4° anno |
| » » 1000 dopo 4 anni, | L. 7000 al compimento dell'8° | » |
| » » 800 dopo 4 anni, | L. 7800 al compimento del 12° | » |
| » » 800 dopo 4 anni, | L. 8600 al compimento del 16° | » |
| » » 800 dopo 4 anni, | L. 9400 al compimento del 20° | » |
| » » 400 dopo 3 anni, | L. 9800 al compimento del 23° | » |
| » » 400 dopo 3 anni, | L. 10200 al compimento del 26° | » |
| » » 400 dopo 3 anni, | L. 10600 al compimento del 29° | » |

TABELLA N. 6.

*Medici provinciali, veterinari provinciali e coadiutori di laboratori chimici*

| | | |
|---|---|---|
| Stipendio iniziale | | L. 8600 |
| Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, | L. 9600 al compimento del | 5° anno |
| » » 1000 dopo 5 anni, | L. 10600 al compimento del 10° | » |
| » » 1000 dopo 5 anni, | L. 11600 al compimento del 15° | » |
| » » 700 dopo 5 anni, | L. 12300 al compimento del 20° | » |
| » » 700 dopo 5 anni, | L. 13000 al compimento del 25° | » |

TABELLA N. 7.

*Ragionieri superiori.*

| | |
|---|---|
| Stipendio iniziale | L. 9500 |
| Con 5 anni di grado | » 10500 |
| Con 10 anni di grado | » 11300 |
| Con 15 anni di grado | » 12000 |

TABELLA N. 8.

*Ragionieri capi.*

| | |
|---|---|
| Stipendio iniziale | L. 8600 |
| Con 5 anni di grado | » 9400 |
| Con 10 anni di grado | » 10200 |
| Con 15 anni di grado | » 11000 |

TABELLA N. 9.

*Ragionieri.*

| | |
|---|---|
| Stipendio iniziale | L. 4000 |
| Con 5 anni di grado | » 4800 |
| Con 10 anni di grado | » 5600 |
| Con 15 anni di grado | » 6400 |
| Con 19 anni di grado | » 7200 |
| Con 23 anni di grado | » 7800 |
| Con 28 anni di grado | » 8400 |
| Con 33 anni di grado | » 9000 |
| Con 38 anni di grado | » 9600 |

TABELLA N. 10.

*Geometri.*

| | | |
|---|---|---|
| Stipendio iniziale | | L. 4000 |
| Aumento di L. 800 dopo 5 anni, | L. 4800 al compimento del | 5° anno |
| » » 800 dopo 5 anni, | L. 5600 al compimento del 10° | » |
| » » 800 dopo 5 anni, | L. 6400 al compimento del 15° | » |
| » » 800 dopo 4 anni, | L. 7200 al compimento del 19° | » |
| » » 600 dopo 4 anni, | L. 7800 al compimento del 23° | » |
| » » 600 dopo 5 anni, | L. 8400 al compimento del 28° | » |
| » » 600 dopo 5 anni, | L. 9000 al compimento del 33° | » |
| » » 600 dopo 5 anni, | L. 9600 al compimento del 38° | » |

TABELLA N. 11.

*Geometri principali.*

| | | |
|---|---|---|
| Stipendio iniziale | | L. 8600 |
| Aumento di L. 800 dopo 5 anni, | L. 9400 al compimento del | 5° anno |
| » » 800 dopo 5 anni, | L. 10200 al compimento del 10° | » |
| » » 800 dopo 5 anni, | L. 11000 al compimento del 15° | » |

TABELLA N. 12.

*Assistenti.*

| | | |
|---|---|---|
| Stipendio iniziale | | L. 3500 |
| Aumento di L. 500 dopo 5 anni, | L. 4000 al compimento del | 5° anno |
| » » 500 dopo 5 anni, | L. 4500 al compimento del 10° | » |
| » » 500 dopo 4 anni, | L. 5000 al compimento del 14° | » |
| » » 500 dopo 4 anni, | L. 5500 al compimento del 18° | » |
| » » 500 dopo 4 anni, | L. 6000 al compimento del 22° | » |
| » » 500 dopo 4 anni, | L. 6500 al compimento del 26° | » |
| » » 500 dopo 4 anni, | L. 7000 al compimento del 30° | » |
| » » 500 dopo 4 anni, | L. 7500 al compimento del 34° | » |
| » » 500 dopo 4 anni, | L. 8000 al compimento del 38° | » |

TABELLA N. 13.

*Capi tecnici o assistenti tecnici.*

| | |
|---|---|
| Stipendio iniziale | L. 4000 |
| Con 5 anni di grado | » 4800 |
| Con 10 anni di grado | » 5600 |
| Con 15 anni di grado | » 6400 |
| Con 19 anni di grado | » 7200 |
| Con 23 anni di grado | » 7800 |
| Con 28 anni di grado | » 8400 |
| Con 33 anni di grado | » 9000 |
| Con 38 anni di grado | » 9600 |

TABELLA N. 14.

*Applicati.*

| | | |
|---|---|---|
| Stipendio iniziale | | L. 3000 |
| Aumento di L. 300 dopo 4 anni, | L. 3300 al compimento del | 4° anno |
| » » 300 dopo 4 anni, | L. 3600 al compimento dell' 8° | » |
| » » 300 dopo 4 anni, | L. 3900 al compimento del 12° | » |
| » » 300 dopo 4 anni, | L. 4200 al compimento del 16° | » |
| » » 300 dopo 4 anni, | L. 4500 al compimento del 20° | » |
| » » 300 dopo 4 anni, | L. 4800 al compimento del 24° | » |
| » » 300 dopo 4 anni, | L. 5100 al compimento del 28° | » |
| » » 400 dopo 4 anni, | L. 5500 al compimento del 32° | » |

TABELLA N. 15.

*Archivisti.*

| | | |
|---|---|---|
| Stipendio iniziale | | L. 5000 |
| Aumento di L. 600 dopo 4 anni, | L. 5600 al compimento del | 4° anno |
| » » 600 dopo 4 anni, | L. 6200 al compimento dell' 8° | » |
| » » 600 dopo 4 anni, | L. 6800 al compimento del 12° | » |
| » » 600 dopo 4 anni, | L. 7400 al compimento del 16° | » |
| » » 600 dopo 4 anni, | L. 8000 al compimento del 20° | » |

TABELLA N. 16.

Ai sottufficiali di porto spettano le seguenti paghe e indennità di grado giornaliere:

| GRADO | Paghe giornaliere Lire | Indennità di grado Lire |
|---|---|---|
| Nocchiere di porto di 1ª classe | 12,80 | 2,50 |
| Nocchiere di porto di 2ª classe | 11,80 | 2,00 |
| 2° Nocchiere di porto anziano | 9,30 | 1,15 |
| 2° Nocchiere di porto | 8,85 | 0,85 |

Dopo il primo triennio di servizio sono concessi sulle paghe cinque aumenti triennali ciascuno di L. 0.60 giornaliere, rispettivamente all'inizio del quarto, settimo, decimo, tredicesimo e sedicesimo anno di servizio, che saranno mantenuti anche in caso di promozione.

Sono inoltre concessi ai sottufficiali di porto i seguenti aumenti quadriennali di grado. Al nocchiere di porto di 1ª classe tre aumenti all'inizio del quinto, del nono e del tredicesimo anno di grado, ciascuno di L. 0,60.

Al nocchiere di porto di 2ª classe un aumento all'inizio del quinto anno di grado di L. 0.50.

Al 2° nocchiere di porto anziano un aumento all'inizio del quinto anno di grado di L. 0.40.

Al 2° nocchiere di porto un aumento all'inizio del quinto anno di grado di L. 0.30.

Le paghe giornaliere, l'indennità di grado ed i relativi aumenti sono soggetti all'imposta di ricchezza mobile.

Le indennità di grado e gli aumenti sono computabili per tutti i gradi agli effetti della pensione.

Ai sottufficiali di porto ammogliati o vedovi con prole che non usufruiscono di alloggio gratuito, sarà corrisposta una indennità mensile di L. 70 elevabili a L. 90 nei capoluoghi con 250,000 abitanti o più.

Ai sottufficiali di porto padroni di pirobarche o rimorchiatori spetta una indennità mensile di L. 40, ai motoristi di motoscafi L. 50, ai macchinisti di pirobarche o rimorchiatori L. 60.

I sottufficiali di porto quando siano destinati a bordo di navi nazionali od estere od anche di galleggianti addetti al servizio del porto per custodia o vigilanza, avranno diritto a carico della nave ad una indennità straordinaria di L. 7 per ogni 24 ore di permanenza a bordo. Se la custodia o vigilanza abbia luogo nelle ore di giorno, cioè dal sorgere al tramonto del sole, la mercede sarà di L. 3.50, se nelle ore di notte di L. 4.

TABELLA N. 17.

*Guardie di sanità.*

| | |
|---|---|
| Stipendio iniziale | L. 3000 |
| Con 4 anni di grado | » 3400 |
| Con 8 anni di grado | » 3800 |
| Con 12 anni di grado | » 4200 |
| Con 16 anni di grado | » 4500 |

TABELLA N. 18.

*Capi guardia.*

| | |
|---|---|
| Stipendio iniziale | L. 4000 |
| Con 3 anni di grado | » 4400 |
| Con 6 anni di grado | » 4800 |
| Con 9 anni di grado | » 5200 |
| Con 12 anni di grado | » 5600 |
| Con 15 anni di grado | » 6000 |

TABELLA N. 19.

*Uscieri e fanalisti.*

Stipendio iniziale L. 2400. Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 2600 al compimento del 4° anno di grado. Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 2800 al compimento dell'8° anno di grado. Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 3000 al compimento del 12° anno di grado. Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3300 al compimento del 16° anno di grado. Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3600 al compimento del 20° anno di grado.

TABELLA N. 20.

*Uscieri capi e capi fanalisti.*

Stipendio iniziale L. 3500. Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3800 al compimento del 4° anno di grado. Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4100 al compimento dell'8° anno di grado. Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4400 al compimento del 12° anno di grado. Aumento di L. 300 dopo 4 anni. L. 4700 al compimento del 16° anno di grado. Aumento di L. 300 dopo 4 anni. L. 5000 al compimento del 20° anno di grado.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Ministro della marina*
REVEL.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 luglio 1923, n. 1719.

**Autorizzazione di spesa per la costruzione di fabbricati lungo la nuova linea di confine nella Venezia Tridentina, per uffici di comando e di caserme per la Regia guardia di finanza.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità di provvedere definitivamente alla organizzazione della vigilanza doganale al confine settentrionale del Regno nel tratto della Venezia Tridentina, sostituendo agli attuali baraccamenti, insufficienti ed antigienici, edifici in muratura nei quali possano essere accasermati gli uffici comando e le brigate del corpo della R. guardia di finanza;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 5,000,000 per la costruzione, lungo la nuova linea di confine tra l'Italia e l'Austria, nella Venezia Tridentina, di fabbricati ad uso di uffici di comando e di caserme per il corpo della R. guardia di finanza.

Art. 2.

La detta somma sarà stanziata nella parte straordinaria del bilancio passivo del Ministero delle finanze, e ripartita in tre esercizi finanziari come segue:

| | | |
|---|---|---|
| Esercizio | 1923-24 | L. 2,000,000 |
| Id. | 1924-25 | » 2,000,000 |
| Id. | 1925-26 | » 1,000,000 |

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
*Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì* 10 *agosto* 1923.
*Atti del Governo, registro* 215, *foglio* 105. — GISCI.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 luglio 1923, n. 1720.

**Esecuzione all'accordo conchiuso fra l'Italia e la Svizzera il 1° maggio 1923 per alcune deroghe temporanee delle disposizioni degli articoli 10 e 12 della convenzione principale del Gottardo del 13 ottobre 1909.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 19 marzo 1914, n. 197, che approva gli atti internazionali firmati a Berna il 13 ottobre 1909, concernenti il riscatto della ferrovia del Gottardo da parte della Svizzera;

Visto il decreto Luogotenenziale 31 ottobre 1918, n. 1811, il R. decreto 29 ottobre 1920, n. 1602, ed il R. decreto 17 aprile 1922, n. 651;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Minstro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli degli affari esteri, delle finanze, dell'agricoltura e dell'industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

E' data piena ed intera esecuzione all'accordo, allegato al presente decreto, conchiuso a Berna fra l'Italia e la Svizzera il 1° maggio 1923, relativo alla proroga al 1° maggio 1924 della deroga all'articolo 10 della convenzione principale del Gottardo 13 ottobre 1909 e al rinvio pure al 1° maggio 1924 della riduzione delle sopratasse di montagna di cui all'art. 12 della convenzione stessa.

Il presente decreto sarà poi presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE' STEFANI — DE CAPITANI D'ARZAGO — TEOFILO ROSSI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 10 *agosto* 1923.
*Atti del Governo, registro* 215, *foglio* 106. — GISCI.

---

ACCORDO *fra l'Italia e la Svizzera relativo alla ferrovia del Gottardo.*

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA

E

IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO

Desiderando di prorogare la durata dell'accordo concluso a Berna il 24 settembre 1921 relativo alla convenzione principale del Gottardo del 13 ottobre 1909, hanno convenuto quanto segue:

1° A deroga parziale e temporanea delle disposizioni dell'articolo 10 della predetta convenzione principale concernente le tariffe per il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli, il R. Governo italiano consente che l'applicazione alle tariffe stesse delle tasse e sovratasse del servizio interno svizzero, già prorogata al 1° maggio 1923, sia ulteriormente prorogata al 1° maggio 1924;

2° A deroga parziale e temporanea delle disposizioni dell'articolo 12 della convenzione principale, il R. Governo italiano consente che l'applicazione della riduzione del 50 % delle sopratasse di montagna, già prorogata al 1° maggio 1923, sia ulteriormente prorogata al 1° maggio 1924.

Le disposizioni di cui sopra hanno carattere eccezionale.

Berna, 1° maggio 1923.

A nome di Sua Maestà il Re d'Italia:
GARBASSO.

A nome del Consiglio Federale Svizzero:
HAAB.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Ministro dei lavori pubblici*
CARNAZZA.

---

REGIO DECRETO-LEGGE 15 luglio 1923, n. 1721.
**Pensione alla vedova ed altri eredi del capitano di corvetta Gulli Tommaso e del motorista Rossi Aldo.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Considerato che il capitano di corvetta Gulli Tommaso ed il motorista Rossi Aldo, caddero vittime del loro nobilissimo dovere, a Spalato, l'11 luglio 1920, immolandosi per tenere alto il nome ed il prestigio della Patria;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per la marina, di concerto col Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Alla vedova ed altri eredi del capitano di corvetta Gulli Tommaso e del motorista Rossi Aldo, sarà liquidata la pensione cui essi possono aver diritto in base alle vigenti disposizioni indipendentemente dagli indennizzi che fossero stati ad essi corrisposti, considerando nulla la dichiarazione di rinunzia da essi eventualmente rilasciata.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
*Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì* 10 *agosto* 1923.
*Atti del Governo, registro* 215, *foglio* 107.

---

REGIO DECRETO 22 luglio 1923, n. 1733.
**Autorizzazione alla Regia avvocatura erariale di rappresentare in giudizio i Consorzi provinciali granari in gestione di liquidazione o di stralcio.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulla Regia avvocatura erariale, approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1304;

Udito il Comitato liquidatore delle gestioni di guerra;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

I Consorzi provinciali granari, attualmente in gestione di liquidazione o di stralcio possono essere rappresentati e difesi dalla Regia avvocatura erariale in tutti i giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni speciali.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 11 *agosto* 1923.
*Atti del Governo, registro* 215, *foglio* 120 — GISCI.

---

RELAZIONI e REGI DECRETI:
**Scioglimento dei Consigli comunali di San Martino d'Agri (Potenza), di Arce (Caserta) e di Vigo di Fassa (Trento).**

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 10 maggio 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di San Martino d'Agri, in provincia di Potenza.

SIRE,

Tre successive inchieste eseguite nel dicembre 1921, nel maggio e nel settembre 1922, hanno posto in rilievo gravi irregolarità nel funzionamento dell'amministrazione del comune di S. Martino d'Agri: disordine nella tenuta dei registri e degli atti resi obbligatori

dalla legge; mancanza del servizio ostetrico, insufficienza di quello farmaceutico; cattiva manutenzione del cimitero; insufficienza delle aule scolastiche; mancanza di illuminazione, di servizio idrico, di spazzamento stradale; distribuzione sperequata degli oneri tributari, quasi interamente gravati sulla sovrimposta fondiaria e formazione partigiana del ruolo di fida pascolo; trascico di liti pendenti, in una delle quali è interessato direttamente un amministratore, di cui il Consiglio ha espressamente rifiutato di dichiarare la decadenza; irregolare gestione del servizio annonario, tenuta da taluni esercenti (tra i quali un amministratore del Comune), che ne avevano fatto oggetto di speculazione, e poi direttamente dal sindaco, contro il quale furono presentate due denunzie per truffa e per appropriazione, una delle quali si chiuse con una ordinanza di assoluzione per insufficienza di prove; abuso di autorità e conseguente denunzia al magistrato di altro amministratore.

Contestate al Comune per cura del Prefetto le risultanze delle inchieste, l'amministrazione ha lasciato trascorrere, senza presentare le richieste deduzioni, il termine fissatole, ed una proroga successiva, avendo il sindaco dichiarato di avere per due volte messo l'oggetto all'ordine del giorno del Consiglio, il quale però aveva dovuto dare la precedenza ad argomenti più urgenti.

D'altra parte il Consiglio, diviso in due gruppi avversari, i cui contrasti hanno avuto ripercussione anche nella popolazione, da tempo non funziona regolarmente, dando luogo non di rado, le adunanze, a gravi incidenti, che ne resero talora necessaria la sospensione.

In tali condizioni, non potendosi fare alcun assegnamento sulla amministrazione attuale, affinchè provveda al riassetto della civica azienda e la conduca al normale funzionamento, si rende indispensabile, siccome pure ha ritenuto il Consiglio di Stato nell'adunanza del 2 maggio c. a., lo scioglimento del Consiglio comunale con la nomina di un Regio commissario; ed a ciò provvede lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di San Martino d'Agri, in provincia di Potenza, è sciolto.

Art. 2.

Il signor avv. Giuseppe Sole è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

---

**Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 27 maggio 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Arce, in provincia di Caserta.**

MAESTÀ,

Numerose denuncie contro l'amministrazione comunale di Arce, affidata nelle elezioni generali del 1920 agli esponenti dello stesso partito che già precedentemente reggeva le sorti del Comune, hanno resa necessaria l'esecuzione di un'inchiesta che ha posto in luce molte irregolarità e l'azione spiccatamente partigiana degli amministratori.

E' stato rilevato il deplorevole disordine dell'ufficio comunale; la pessima gestione dei beni comunali; lo sperpero di denaro per viaggi degli amministratori e degli impiegati; l'onere rilevante derivato al Comune da liti, spesso dovute a spirito di rappresaglia; la concessione di lavori e di tagli di piante a condizioni di ingiustificato favore, la mancata presentazione dei rendiconti della gestione annonaria, la quale, inoltre, ha proceduto in modo deplorevole; la mancata compilazione dell'elenco dei poveri.

I pubblici servizi sono in abbandono; pessima la viabilità; trascurati i servizi inerenti alla pubblica istruzione; in cattive condizioni l'acquedotto per mancanza di manutenzione.

Dal complesso degli accertamenti fatti dallo inquirente sono emerse circostanze e responsabilità gravi che hanno formato oggetto di denuncia all'autorità giudiziaria.

I sistemi partigiani con i quali gli amministratori hanno sempre procurato di consolidare la loro posizione, hanno d'altro canto, provocato un malcontento che si è andato a mano a mano intensificando, fino a determinare una situazione delicatissima che fa temere violente manifestazioni di ostilità e che ha già richiesto l'adozione di particolari misure di sicurezza da parte dell'autorità politica.

Anche per ragioni d'ordine pubblico, oltre che per la necessità di una urgente sistemazione dei servizi e della finanza dell'Ente, si rende, perciò, indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale, con la conseguente nomina di un Regio commissario, ed a ciò provvede appunto, lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Arce, in provincia di Caserta, è sciolto.

Art. 2.

Il signor dott. Domenico Mascione è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

---

**Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 27 maggio 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Vigo di Fassa in provincia di Trento.**

MAESTÀ,

Un'inchiesta eseguita sull'amministrazione comunale di Vigo di Fassa (Trento) ha rilevato gravi irregolarità ed una deplorevole disorganizzazione degli uffici municipali. Manca qualsiasi impianto, sia pur rudimentale, di contabilità e le entrate e le spese non hanno altra giustificazione all'infuori di semplici dichiarazioni del sindaco. Una verifica di cassa ha portato alla constatazione di un ammanco di L. 6000, del quale però non è stato possibile stabilire il responsabile per il difetto di qualsiasi documento contabile. La situazione finanziaria è disastrosa.

Dal dicembre scorso, il Consiglio comunale, diviso in due gruppi, in profondo dissenso e di forza pressochè equivalenti non teneva adunanze; recentemente otto dei quindici consiglieri hanno rassegnate le dimissioni, sicchè, a termini dell'articolo 280 del testo unico della legge comunale e provinciale, dovrebbe procedersi alle elezioni suppletive Ma le condizioni dello spirito pubblico sconsigliano di procedere a breve scadenza alla convocazione dei comizi, mentre occorre provvedere senza ritardo al riordinamento della civica azienda.

Si rende perciò necessario lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente nomina di un Regio commissario; al che provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Visto il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 9;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Vigo di Fassa, in provincia di Trento, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Francesco Brigadoi, è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

### SMARRIMENTO DI RICEVUTE.

(2ª *pubblicazione*) (Elenco n. 5).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titolo di debito pubblico presentato per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 145 — Data della ricevuta: 17 febbraio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catanzaro — Intestazione della ricevuta: Bisogni Giacinto fu Giovanni Battista — Titoli del Debito pubblico al portatore: n. 3 — Ammontare della rendita L. 175 — Consolidato 3,50 % senza cedole.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, sarà consegnato a chi di ragione il nuovo titolo proveniente dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, li 4 agosto 1923.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

*Rettifiche d'intestazione.* 3ª Pubblicazione. ELENCO N. 3.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

| DEBITO<br>1 | NUMERO d'iscrizione<br>2 | AMMONTARE della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| Cons. 5 % | 309559 | 200 — | Arbero Carolina fu Domenico, nubile, domiciliata a Pavone Canavese (Torino). | Arbore Carlotta Maria detta anche Carolina, nubile, ecc., come contro. |
| 3.50 %<br>» | 125992<br>179721 | 787 50<br>525 — | Della Rocca Severina di Pietro, moglie di Severino Picasso, domiciliata in Genova, con vincolo dotale. | Della Rocca Anna-Severina di Pietro, moglie di Severino Picasso, domiciliata in Genova, con vincolo dotale. |
| Cons. 5 %<br>»<br>» | 302374<br>303556<br>306504 | 2000 —<br>2000 —<br>1760 — | Manzi Fè Bianca di Ignazio Giorgio, moglie di Clerici Paolo di Paolo Franco, domiciliata a Milano.<br>*Annotazione.*<br>La presente rendita non potrà essere alienata senza il consenso di Manzi Fè Ignazio Giorgio fu Giorgio durante la vita di questo. | Manzi-Fè Bianca di Ignazio Giorgio, moglie di Clerici Paolo di Giorgio, domiciliata a Milano.<br>*Annotazione.*<br>La presente rendita non potrà essere alienata senza il consenso di Manzi Fè Ignazio Giorgio fu Vittorio durante la vita di questo. |
| 3.50 % | 613829 | 66 50 | Cumani Guglielmina fu Guglielmo, nubile, domiciliata in Alessandria. | Cumani Guglielmina fu Guglielmo, minore, sotto la patria potestà della madre Maffezzoli Caterina, ecc., come contro. |
| Cons. 5 % | 195818 | 500 — | Pola Palmira fu Giuseppe, moglie di Canelli Enrico, domiciliata in Alessandria. | Pola Palmira fu Giuseppe, moglie di Cassetti Enrico, domiciliata in Alessandria. |

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate

Roma, li 21 luglio 1923.

*Il direttore generale*

D'ARIENZO.

## AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DELLE GESTIONI ANNESSE

**Situazione al 31 dicembre 1922 della Cassa depositi e prestiti.**

(Art. 21 del regolamento approvato col Regio decreto 9 dicembre 1875, n. 2802, serie 2ª).

### ATTIVO.

| Voce | | Importo |
|---|---|---|
| 1. Cassiere dell'Amministrazione - Conto del numerario in cassa | L. | 15,028,630.23 |
| 2. Tesoro dello Stato - Conto corrente per il servizio di stralcio della Cassa militare | » | 169,891.21 |
| 3. Tesoro dello Stato - Conto corrente infruttifero | » | 382,914,933.13 |
| 4. Partecipazione della Cassa depositi e prestiti al Consorzio di credito per opere pubbliche | » | 37,800,000 — |
| 4 *bis*. Partecipazione della Cassa depositi e prestiti al Consorzio per sovvenzioni su valori industriali | » | 62,500,000 — |
| 5. Ordini di riscossione emessi, rimasti da incassare | » | 396,647,276.95 |
| 6. Titoli di rendita di proprietà della Cassa - conto capitale | » | 5,295,296,356.47 |
| 7. Titoli di rendita di proprietà della Cassa - conto interessi | » | 89,490,738.60 |
| 8. Credito verso i depositanti effetti pubblici, per tassa di custodia dovuta e non pagata | » | 522,914.12 |
| 9. Prestiti ai Comuni, Provincie e Consorzi - conto capitale | » | 3,022,136,545.95 |
| 10. Prestiti ai Comuni, Provincie e Consorzi - conto interessi | » | 54,948,108.41 |
| 11. Anticipazioni varie fatte a pubbliche amministrazioni | » | 1,134,515,098.39 |
| 12. Somme impiegate in conto corrente fruttifero col R. tesoro | » | 425,120,745.[illegible]6 |
| 13. Debitori diversi | » | 1,795,413.42 |
| 14. Quadri ed altri oggetti d'arte | » | 15,654.50 |
| 15. Mobilio d'ufficio (per memoria) | » | 1 — |
| 16. Titoli di rendita delle gestioni diverse - conto capitale | » | 155,194,996.37 |
| 17. Titoli di rendita delle gestioni diverse - conto interessi | » | 2,280,712.80 |
| 18. Titoli di rendita dei fondi di riserva - conto capitale | » | 592,711,061.96 |
| 19. Titoli di rendita dei fondi di riserva - conto interessi | » | 14,263,317.68 |
| 20. Palazzo, sede dell'Amministrazione, di proprietà del Fondo di riserva della Cassa depositi e prestiti | » | 4,406,072.87 |
| 21. Spese da liquidare | » | 431,576,387.06 |
| | L. | 12,119,334,856.38 |
| 22. Effetti pubblici in deposito, presso l'Amministrazione centrale | » | 892,235,286.15 |
| 23. Effetti pubblici in deposito, presso le sezioni di R. tesoreria provinciale | » | 1,122,736,506.58 |
| | L. | 14,134,306,649.11 |

### PASSIVO.

| Voce | | Importo |
|---|---|---|
| 1. Tesoro dello Stato - Conto dei pagamenti fatti nelle sezioni di R. tesoreria provinciale | L. | 283,297,766.87 |
| 2. Mandati di pagamento emessi, rimasti da pagare | » | 427,685,601.79 |
| 3. Depositi in numerario - conto capitale | » | 470,424,281.76 |
| 4. Depositi in numerario - conto interessi | » | 32,482,514.34 |
| 5. Depositi in effetti pubblici - Conto degli interessi rimasti da pagare | » | 9,578,207.47 |
| 6. Tesoro dello Stato - conto corrente 1 % di cui art. 2 R. decreto 22 settembre 1914, n. 1028 | » | 92,611,329.26 |
| 7. Tesoro dello Stato - conto corrente 2 % di cui RR. decreti 22 settembre 1914, n. 1028, 23 novembre 1914, n. 1286, e 23 maggio 1915, n. 798 | » | 250,000,000 — |
| 8. Banca d'Italia - Conto corrente 3 % di cui art. 67 T. U. 2 gennaio 1913, n. 453 | » | 20,000,000 — |
| 9. Ministero delle poste - C/c per il servizio dei Conti correnti ed assegni postali | » | 98,571,350.54 |
| 10. Conti correnti vari | » | 268,630,978.94 |
| 11. Contabilità speciali - Conti correnti con le gestioni annesse aventi rendiconto speciale | » | 8,894,356,075.11 |
| 12. Spese d'amministrazione stanziate in bilancio, rimaste da erogare | » | 94,865.52 |
| 13. Debito verso l'Erario per imposta di ricchezza mobile rimasta da pagare | » | 745,686.35 |
| 14. Creditori diversi | » | 28,859,275.96 |
| 15. Patrimoni delle gestioni diverse | » | 190,794,535.69 |
| 16. Fondi di riserva | » | 611,125,442.08 |
| 17. Entrate da liquidare | » | 440,176,944.70 |
| | L. | 12,119,334,856.38 |
| 18. Debito verso i depositanti di effetti pubblici | » | 2,014,971,792.73 |
| | L. | 14,134,306,649.11 |

Roma, addì 15 luglio 1923.

Il direttore generale: GALLI.

Il direttore capo della ragioneria: GARBAZZI.

**Situazione al 31 dicembre 1922 del servizio delle affrancazioni dei canoni, censi ed altre prestazioni.**

(Leggi 24 gennaio 1864, n. 1636, 13 marzo 1860 (Toscana), n. 145, e 27 maggio 1875, n. 2779).

ATTIVO.

| | | |
|---|---|---|
| Rendita consolidata | L. | 5,698,897.06 |
| Interessi attivi | » | 148,630.25 |
| Cassa dei depositi e prestiti - Scrittura generale | » | 455,534.13 |
| | L. | 6,303,061.44 |

PASSIVO.

| | | |
|---|---|---|
| Annualità d'affrancazioni | L. | 5,560,548.90 |
| Depositi d'affrancazioni | » | 235,289.88 |
| Interessi passivi | » | 496,400.18 |
| Debitori e creditori diversi - Creditori | » | 10,822.48 |
| | L. | 6,303,061.44 |

---

**Situazione al 31 dicembre 1922 della Cassa centrale postale di risparmio.**

(Art. 1 della legge 27 maggio 1875, n. 2779, serie 2ª e art. 8 della legge 29 giugno 1882, n. 835, serie 3ª).

ATTIVO.

| | | |
|---|---|---|
| Ministero delle poste e dei telegrafi conto corr. per acquisto rendita su richiesta dei depositanti suo debito | L. | 14,871,560.72 |
| Rendita consolidata - Capitale della rendita rimasta da consegnare ai librettisti | » | 15,781,675.96 |
| Capitale della rendita del fondo di riserva | » | 134,273,579.55 |
| Rata d'interessi sulla detta rendita, rimasta da riscuotere | » | 2,310,833.47 |
| Interessi rimasti da riscuotere sulla rendita rimasta da consegnare ai librettisti | » | 453,251.50 |
| Debitori e creditori diversi - Debitori | » | 84,745 — |
| Mobilio | » | 1 — |
| Capitali amministrati dalla Cassa depositi e prestiti | » | 8,810,414,749.23 |
| Conto del Palazzo | » | 5,507,723.12 |
| Spese da liquidare | » | 327,505,341.06 |
| | L. | 9,311,203,460.61 |

PASSIVO.

| | | |
|---|---|---|
| Depositi del risparmio - Ammontare dei depositi vigenti - Libretti nominativi | L. | 8,634,287,766.83 |
| Depositi del risparmio - Ammontare dei depositi vigenti - Id. al portatore | » | 23,826,101.16 |
| Depositi giudiziari - Ammontare dei depositi vigenti | » | 64,379,999.88 |
| Fondo di riserva | » | 141,561,109.25 |
| Tesoro dello Stato - Imposta di ricchezza mobile | » | 15,812,815.78 |
| Debitori e creditori diversi - Creditori | » | 30,425,183.81 |
| Entrate da liquidare | » | 400,910,483.90 |
| | L. | 9,311,203,460.61 |

**Situazione al 31 dicembre 1922 del Fondo pel servizio del prestito della Croce Rossa italiana.**

(Legge 28 giugno 1885, n. 3188, serie 3ª, e Regio decreto 6 dicembre 1885, n. 3559, serie 3ª).

ATTIVO.

| | | |
|---|---|---|
| Capitali rinvestiti in rendita consolidata | L. | 16,380,800 — |
| Rata d'interessi sulla detta rendita, rimasta da riscuotere | » | 295,119 — |
| | L. | 16,675,919 — |

PASSIVO.

| | | |
|---|---|---|
| Valore attuale dei rimborsi e dei premi da pagarsi per l'integrale estinzione del prestito | L. | 13,585,146.87 |
| Premi e rimborsi sorteggiati rimasti da pagare | » | 1,731,057.21 |
| Differenza a pareggio (avanzi) | » | 1,359,714.92 |
| | L. | 16,675,919 — |

**Situazione al 31 dicembre 1922 dei fondi e valori della Cassa nazionale per le Assicurazioni sociali.**

(Art. 31 del testo unico di legge approvato con R. decreto 28 luglio 1901, n. 386 e art. 14 del decreto-legge 21 aprile 1919, n. 603).

ATTIVO.

| | | |
|---|---|---|
| Titoli di rendita - Conto capitale | L. | 913,043,808.73 |
| Titoli di rendita - Conto interesssi | » | 6,761,109.17 |
| Cassa depositi e prestiti - Conto corrente | » | 26,044,196.45 |
| | L. | 945,849,114.35 |

PASSIVO.

| | | |
|---|---|---|
| Saldo fondi e valori presso la Cassa depositi e prestiti | L. | 945,849,114.35 |
| | L. | 945,849,114.35 |

**Situazione al 31 dicembre 1922 degli Istituti di previdenza ferroviari.**

(Leggi 24 marzo 1907, n. 132 e 29 marzo 1900, n. 101, (articoli 21 e 22) e 9 luglio 1908, n. 418).

ATTIVO.

| | | Fondo pensioni e sussidi al personale ferroviario | Fondi speciali |
|---|---|---|---|
| Capitali rinvestiti in titoli di rendita | L. | 526,134,399.88 | 73,944,773.40 |
| Rate d'interessi rimaste da riscuotere | » | 11,087,986.35 | 2,128,674.14 |
| Credito verso la Società delle strade ferrate Meridionali e Mediterranee | » | 43,905,806.71 | — |
| Mutui | » | 220,032,676.97 | — |
| Fondi in conto corrente fruttifero colla Cassa depositi e prestiti | | — | — |
| | L. | 801,160,869.91 | 76,073,447.54 |
| | | 877,234,317.45 | |

PASSIVO.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Patrimonio | L. | 722,648,929.98 | 76,066,780.20 |
| Debito in conto corrente con la Cassa dei depositi e prestiti | » | 78,511,939.93 | 6,667.34 |
| | L. | 801,160,869.91 | 76,073,447.54 |
| | | 877,234,317.45 | |

Roma, 30 giugno 1923.

Il direttore capo della ragioneria: GARBAZZI.

**Situazione al 31 dicembre 1922 della sezione autonoma di Credito comunale e provinciale.**

(Libro secondo - parte seconda - del testo unico di leggi approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453).

## ATTIVO.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Mutui in cartelle ordinarie 4% - Capitale vigente al 31 dicembre 1922 | | L. | 211,456,844.51 |
| Mutuo in cartelle speciali 3.75% concesso al comune di Roma - Capitale vigente al 31 dicembre 1922 | | » | 135,254,124.96 |
| Mutui in cartelle ordinarie 3.75% - Capitale vigente al 31 dicembre 1922 | | » | 97,633,934.21 |
| Cassa depositi e prestiti - Conto corrente fruttifero - Suo debito | | » | 4,000,000 — |
| Cassa depositi e prestiti - Conto corrente infruttifero - Suo debito | | » | 3,696,386.88 |
| Titoli emessi o garantiti dallo Stato - Conto fondo di riserva - Titoli alla pari in deposito presso il tesoriere centrale | | » | 16,627,703.29 |
| Mutuatari diversi: Rate tollerate a Comuni colpiti dal terremoto nelle provincie di Aquila, Campobasso e Caserta | 22,110 — | | |
| Mutuatari diversi: Somme rimaste da versare o delle quali venne differito il versamento, ivi comprese le somme dovute da esattorie gestite da delegati governativi | 43,393.86 | | |
| | | | 65,503.86 |
| Comune di Roma - Suo conto corrente speciale in relazione all'art. 10 del R. decreto 11 luglio 1904, n. 337 ed all'art. 1, 2° comma, del regolamento per l'esecuzione della legge 15 luglio 1911, n. 755, approvato con R. decreto 3 settembre 1911, n. 1203 - Debito del comune di Roma | | L. | 79,606.53 |
| Tesoro dello Stato - Suo conto corrente speciale in relazione all'art. 1, 2° comma, del regolamento per l'esecuzione della legge 15 luglio 1911, n. 755, approvato con R. decreto 3 settembre 1911, n. 1203 - Debito del Tesoro dello Stato | | » | 449,447.79 |
| Case bancarie estere - Loro conto corrente - Debito delle Case bancarie estere | | » | 131,166.84 |
| Conto provvisorio delle cartelle ordinarie 4% da alienare - Suo debito | | » | 4,751,600 — |
| Conto diritti di bollo sui titoli rappresentanti cartelle ordinarie e speciali - Suo debito | | » | 10,235.60 |
| Mobilio | | » | 1 — |
| Spese da liquidare | | » | 18,093,923.56 |
| | | L. | 492,250,479.03 |

## PASSIVO.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Cartelle ordinarie 4% - Capitale nominale di quelle vigenti al 31 dicembre 1922 | | | L. | 211,457,200 — |
| Titoli rappresentanti cartelle speciali 3.75% del prestito concesso al comune di Roma - Capitale nominale dei titoli vigenti al 31 dicembre 1922 | | | » | 135,254,500 — |
| Titoli rappresentanti cartelle ordinarie 3.75% - Capitale nominale dei titoli vigenti al 31 dicembre 1922 | | | » | 97,634,000 — |
| Cartelle ordinarie 4% - Competenze rimaste da pagare e cioè: | | | | |
| Interessi | L. | 4,286,216 — | | |
| Capitale | » | 2,276,328 — | | |
| | | | | 6,562,544 — |
| Titoli rappresentanti cartelle speciali 3.75% del prestito concesso al comune di Roma - Competenze rimaste da pagare, e cioè: | | | | |
| Interessi | L. | 256,694.48 | | |
| Capitale | » | 522,835.48 | | |
| | | | | 779,529.96 |
| Titoli rappresentanti cartelle ordinarie 3.75% - Competenze rimaste da pagare, e cioè: | | | | |
| Interessi | L. | 1,966,612.50 | | |
| Capitale | » | 1,570,175 — | | |
| | | | | 3,536,787.50 |
| Mutuatari diversi - Somme anticipate | | | L. | 31,937.92 |
| Mutuatari diversi - Somme rimaste da pagare a saldo dei prestiti in cartelle ordinarie 4% | | | » | 1,322,439.01 |
| Mutuatari diversi - Interessi da rimborsare sui mutui non interamente somministrati | | | » | 86,415.76 |
| Debitori e creditori diversi - Loro credito | | | » | 64,377.54 |
| Direzione generale delle tasse sugli affari - Conto diritti di bollo - Suo credito | | | » | 10,235.60 |
| Creditori per spese d'amministrazione - Spese impegnate e non soddisfatte | | | » | 30,841.85 |
| Bilancio dello Stato - Quote di annualità pagate e accantonate - Suo credito | | | » | 17,748.93 |
| Erario dello Stato - Suo credito per imposta di ricchezza mobile rimasta da pagare | | | » | 71,051.74 |
| Fondo di riserva | | | » | 17,008,569.30 |
| Entrate da liquidare | | | » | 18,382,299.92 |
| | | | L. | 492,250,479.03 |

Roma, 30 giugno 1923.

Il direttore generale: GALLI.

Il direttore capo della ragioneria: LOVECCHIO.

## DIREZIONE GENERALE DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

**Situazione al 31 dicembre 1922 del Monte delle pensioni per gli insegnanti pubblici elementari.**

(Testo unico delle leggi riguardanti gli Istituti di previdenza approvato col R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453 - Libro III - Parte I).

### ATTIVO.

| | | |
|---|---|---|
| Capitali impiegati in buoni del tesoro | L | 34,810,916.67 |
| Detti in prestiti alle Provincie e ai Comuni (art. 12 del regolamento 23 giugno 1904, n. 635) | » | 86,341,218.04 |
| Detti in cartelle di Credito comunale e provinciale (art. 12 del regolamento suddetto) | » | 89,636,100 — |
| Detti impiegati in rendita del consolidato 3.50% e 5% netto (art. 12 del regolamento suddetto) | » | 228,004,893.09 |
| Rata semestrale d'interessi rimasta da riscuotere sulla rendita e sul consolidato del prestito nazionale | » | 6,675,598.92 |
| Detta rimasta da riscuotere sulle cartelle di Credito comunale e provinciale | » | 1,768,121.12 |
| Fondi in conto corrente fruttifero con la Cassa depositi e prestiti (art. 6 del regolamento suddetto) | » | 3,669,856.71 |
| Interessi rimasti da riscuotere sulle somme in conto corrente provvisorio | » | 242,627.97 |
| Interessi vari | » | 49,673.80 |
| Contributi maturati e non ancora versati dai Comuni nelle Sezioni di Regia tesoreria provinciale | » | 11,247,904.19 |
| Interessi rimasti da riscuotere sui buoni del Tesoro | » | 458,333.33 |
| Somme liquidate ma non introitate al 31 dicembre 1922 per quote di pensioni e di indennità poste a carico di Enti | » | 107,393.66 |
| Ritenute 1 e 2 % sulle pensioni maturate nel 1922 - rimaste da introitare | » | 115,953.91 |
| Saldo del conto « Debitori diversi » | » | 391,378.10 |
| Mobili (per memoria) | » | 1 — |
| Crediti per rifusioni di pensioni e di indennità per cumulo di servizi | » | 2,847.65 |
| | L. | 463,552,818.16 |

### PASSIVO.

| | | |
|---|---|---|
| Debito per contributi riscossi anticipatamente | L. | 1,877,187.19 |
| Rimborsi di contributi rimasti da effettuare | » | 1,919.28 |
| Rimborsi agli Enti, di quote di pensioni e di indennità indebitamento poste a loro carico | » | 1,621.36 |
| Spese d'amministrazione impegnate da erogarsi nel 1923 | » | 35,256.26 |
| Indennità e rate di pensioni rimaste da soddisfare | » | 7,438,350.62 |
| Ritenute per imposta di ricchezza mobile addizionale e centesimo di guerra sulle pensioni maturate nel 1922 | » | 415,825.97 |
| Ritenute 1 e 2% sulle pensioni maturate nel 1922 | » | 115,953.91 |
| Versamenti volontari | » | 831,920.80 |
| Saldo del conto « Creditori diversi » | » | 2,124,319.54 |
| Patrimonio netto | » | 450,710,463.23 |
| | L. | 463,552,818.16 |

---

**Situazione al 31 dicembre 1922 del Fondo per l'educazione ed istruzione degli orfani degli insegnanti elementari.**

(Testo unico delle leggi riguardanti gli Istituti di previdenza, approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453 - Libro III - Parte II e legge 26 giugno 1913, n. 836).

### ATTIVO.

| | | |
|---|---|---|
| Capitali impiegati in consolidato 5% e in buoni del tesoro | L. | 3,058,238.42 |
| Fondi in conto corrente fruttifero con la Cassa depositi e prestiti | » | 193,732.40 |
| Interessi sul detto conto corrente, rimasti da riscuotere | » | 6,402.05 |
| Interessi rimasti da riscuotere sul consolidato 5% e sui buoni del tesoro | » | 80,111.25 |
| Giornata di stipendio scaduta e non ancora versata nelle sezioni di Regia tesoreria provinciale | » | 287,687.48 |
| Tassa supplementare di bollo rimasta da riscuotere | » | 24,735.90 |
| Saldo del conto « Debitori diversi » | » | 2,143.75 |
| Entrate eventuali da riscuotere | » | 429.45 |
| | L. | 3,653,480.70 |

### PASSIVO.

| | | |
|---|---|---|
| Giornata di stipendio versata anticipatamente | L. | 31,491.21 |
| Saldo del conto « Creditori diversi » | » | 5,559.47 |
| Patrimonio netto | » | 3,616,430.02 |
| | L. | 3,653,430.70 |

**Situazione al 31 dicembre 1922 della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari.**

(Testo unico 2 gennaio 1913, n. 453 - Parte III).

### ATTIVO.

| | | |
|---|---|---|
| Capitali impiegati in prestiti alle provincie ed ai comuni (art. 11 del regolamento 9 marzo 1899, n. 121) | L. | 19,861,485.34 |
| Detti in cartelle di credito comunale e provinciale (art. 11 del regolamento suddetto) | » | 27,242,600 — |
| Detti in consolidato 5 % | » | 54,916,965.46 |
| Detti impiegati in buoni del tesoro | » | 1,957,000 — |
| Rata semestrale d'interessi rimasta da riscuotere su dette cartelle | » | 524,416.90 |
| Rata semestrale d'interessi rimasta da riscuotere sui titoli del consolidato 5 % | » | 1,594,234.59 |
| Interessi sui buoni del tesoro di competenza dell'anno | » | 30,000 — |
| Fondi in conto corrente fruttifero provvisorio con la Cassa depositi e prestiti (art. 5 del citato regolamento) | » | 962,096.68 |
| Interessi attivi maturati sulle somme in conto corrente provvisorio con la Cassa depositi | » | 24,001.48 |
| Contributi maturati e non ancora versati dai Comuni nelle Sezioni di R. tesoreria provinciale | » | 1,526,797.83 |
| Somme liquidate ma non introitate al 31 dicembre 1922 per quote di pensioni e di indennità poste a carico dei Comuni, delle Provincie e delle istituzioni di beneficenza | » | 20,377.53 |
| Ritenute 1, 2, 3 % sulle pensioni maturate nel 1922 rimaste da introitare | » | 33,955.75 |
| Mobili (per memoria) | » | 1 — |
| Sezioni di Regia tesoreria per somme in meno versate sulle riscosse | » | 132 — |
| | L. | 108,694,064.56 |

### PASSIVO.

| | | |
|---|---|---|
| Debito per contributi riscossi anticipatamente | L. | 55,413.62 |
| Rimborso di contributi volontari disposti ma non ancora effettuati | » | 6,672.81 |
| Spese di amministrazione impegnate per l'anno 1923 | » | 26,381.77 |
| Rate di pensioni rimaste da soddisfare | » | 1,936,389.19 |
| Indennità rimaste da pagare | » | 40,399.80 |
| Ritenuta per imposta di ricchezza mobile, addizionale e centesimo di guerra sulle pensioni, rimasta da versare | » | 163,764.91 |
| Ritenute 1, 2, 3 % sulle pensioni maturate nel 1922 | » | 33,955.75 |
| Rimborso di quote di pensioni e di indennità poste indebitamente a carico di Enti | » | 442.20 |
| Saldo del conto « Debitori e creditori diversi » | » | 9,652.40 |
| Somme versate in più dalle sezioni di R. tesoreria provinciale | » | 4 — |
| Versamenti volontari | » | 535,540.91 |
| Patrimonio - Attivo netto | » | 105,885,447.20 |
| | L. | 108,694,064.56 |

---

**Situazione al 31 dicembre 1922 della Cassa di previdenza del personale tecnico straordinario del catasto e dei servizi tecnici finanziari.**

(Testo unico 2 gennaio 1913, n. 453 - Parte IV).

### ATTIVO.

| | | |
|---|---|---|
| Capitali impiegati in prestiti alle Provincie ed ai Comuni (art. 5 del regolamento 20 ottobre 1904, n. 729) | L. | 641,627.45 |
| Detti in cartelle di credito comunale e provinciale (articolo suddetto) | » | 1,407,200 — |
| Detti in titoli del consolidato 5 % | » | 4,288,310.68 |
| Rata semestrale d'interessi rimasta da riscuotere su dette cartelle | » | 27,625.25 |
| Rata semestrale d'interessi rimasta da riscuotere sui titoli del consolidato 5 % | » | 121,727.09 |
| Fondo in conto corrente fruttifero provvisorio colla Cassa depositi e prestiti (art. 7 detto regolamento) | » | 275,460.76 |
| Interessi sulle somme in conto corrente provvisorio, rimasti da riscuotere | » | 4,286.08 |
| Mobili (per memoria) | » | 1 — |
| Debitori diversi | » | 7,608.41 |
| | L. | 6,773,846.72 |

### PASSIVO.

| | | |
|---|---|---|
| Indennità rimaste da pagare e interessi relativi | L. | 318,644.44 |
| Spese d'amministrazione impegnate per l'anno 1923 | » | 340.57 |
| Creditori diversi | » | 31.36 |
| Conto speciale di versamenti delle ritenute a garanzia di lavori | » | 72,695.52 |
| Patrimonio netto della gestione propria della Cassa di previdenza | » | 6,382,134.83 |
| | L. | 6,773,846.72 |

**Situazione al 31 dicembre 1922 della Cassa di previdenza dei segretari ed altri impiegati degli Enti locali.**

(Testo unico 2 gennaio 1913, n. 453 - Parte V).

### ATTIVO.

| | | |
|---|---|---|
| Capitali impiegati in prestiti alle Provincie ed ai Comuni (art. 12 del regolamento 20 ottobre 1904, n. 730) | L. | 10,016,970.18 |
| Detti in cartelle di Credito comunale e provinciale (articolo suddetto) | » | 18,023,000 — |
| Detti in buoni del tesoro ordinari 6% | » | 23,795,500 — |
| Detti in consolidato 5 % | » | 99,100,843.06 |
| Rata semestrale d'interessi rimasta da riscuotere su dette cartelle | » | 351,731.25 |
| Rata semestrale d'interessi rimasta da riscuotere sui titoli del consolidato 5 % | » | 2,954,641.25 |
| Interessi rimasti da riscuotere sui detti buoni del tesoro | » | 48,500 — |
| Fondi in conto corrente fruttifero provvisorio con la Cassa depositi e prestiti (art. 5 del citato regolamento) | » | 3,337,644.35 |
| Interessi sul detto conto corrente, rimasti da riscuotere | » | 108,509.09 |
| Contributi maturati e non ancora versati nelle sezioni di R. tesoreria provinciale | » | 13,221,668.42 |
| Contributi personali rimasti a trattenere direttamente sugli assegni di riposo | » | 1,344.53 |
| Mobili (per memoria) | » | 1 — |
| Ritenuta 1 e 2 % sulle somme maturate nel 1922 rimaste da introitare | » | 9,095.30 |
| Somme liquidate ma non introitate al 31 dicembre 1922 per quote di pensioni e d'indennità poste a carico dei Comuni, delle Provincie e delle Istituzioni di beneficenza | » | 4,223.02 |
| Somme versate in meno dalle sezioni di R. tesoreria provinciale | » | 6,274.54 |
| | L. | 170,979,945.99 |

### PASSIVO.

| | | |
|---|---|---|
| Debito per contributi riscossi anticipatamente | L. | 122,595.53 |
| Versamenti volontari in conto capitale | » | 50,161.10 |
| Rate di pensioni rimaste da soddisfare | » | 620,822.79 |
| Indennità rimaste da pagare | » | 46,951.27 |
| Rimborsi per versamenti volontari | » | 763.40 |
| Ritenute 1 e 2 % sulle pensioni maturate nel 1922 | » | 9,095.30 |
| Ritenuta di ricchezza mobile, addizionale e centesimo di guerra sulle pensioni rimasta da versare | » | 79,516.56 |
| Spese di amministrazione impegnate per il 1923 | » | 94,827.27 |
| Saldo del conto « Creditori diversi » | » | 122,595.43 |
| Somme versate in più dalle sezioni di tesoreria in confronto di quelle riscosse | » | 1,816.26 |
| Patrimonio - Attivo netto | » | 169,821,801.08 |
| | L. | 170,979,945.99 |

---

**Situazione al 31 dicembre 1922 della Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari.**

(Testo unico 2 gennaio 1913, n. 453 - Parte VI).

### ATTIVO.

| | | |
|---|---|---|
| Contributi rimasti da versare | L. | — |
| Capitali impiegati in prestiti alle Provincie ed ai Comuni | » | 347,379.51 |
| Capitali impiegati in cartelle di Credito comunale e provinciale | » | 2,586,200 — |
| Capitali impiegati in titoli del consolidato 5% | » | 12,000,035.94 |
| Rata semestrale d'interessi rimasta da riscuotere su dette cartelle | » | 50,390.25 |
| Rata semestrale d'interessi rimasta da riscuotere sui titoli del consolidato 5 % | » | 347,316.25 |
| Fondi in conto corrente fruttifero provvisorio con la Cassa depositi e prestiti | » | 1,084,000.39 |
| Interessi sulle somme in conto corrente provvisorio rimasti da riscuotere | » | 6,644 — |
| Mobili (per memoria) | » | 1 — |
| Debitori diversi | » | 6,445.25 |
| | L. | 16,428,412.59 |

### PASSIVO.

| | | |
|---|---|---|
| Creditori d'assegni vitalizi capitalizzati | L. | 1,666.47 |
| Contributi da rimborsare | » | 1,748.43 |
| Spese d'amministrazione impegnate per l'anno 1923 | » | 8,713.88 |
| Capitali riservati | » | 163,690.03 |
| Rate di pensioni rimaste da soddisfare | » | 74,239.90 |
| Rate di interessi sui capitali riservati rimaste da soddisfare | » | 2,910.78 |
| Indennità rimaste da soddisfare | » | 112,245.18 |
| Creditori diversi | » | 4,201.38 |
| Patrimonio netto | | 16,058,996.54 |
| | L. | 16,428,412.59 |

**Situazione al 31 dicembre 1922 della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli archivi notarili.**

(Testo unico 2 gennaio 1913 n. 453 - Parte VII).

ATTIVO.

| | | |
|---|---|---|
| Contributi rimasti da versare | L. | 872.13 |
| Capitali impiegati in prestiti a Provincie ed a Comuni | » | 64,523.38 |
| Capitali impiegati in cartelle di Credito comunale e provinciale | » | 2,007,400.00 |
| Capitali impiegati in titoli del consolidato 5 % | » | 2,861,945.20 |
| Rata semestrale d'interessi rimasta da riscuotere sulle cartelle | » | 39,738.00 |
| Rata semestrale d'interessi rimasta da riscuotere sui titoli del consolidato 5 % | » | 81,180.84 |
| Fondi in conto corrente fruttifero provvisorio con la Cassa depositi e prestiti | » | — |
| Interessi sulle somme in conto corrente provvisorio rimasti da riscuotere | » | 476.05 |
| Mobili (per memoria) | » | 1.00 |
| Debitori diversi | » | 3,429.61 |
| | L. | 5,059,566.21 |

PASSIVO.

| | | |
|---|---|---|
| Conto corrente fruttifero provvisorio con la Cassa depositi e prestiti | L. | 15,828.19 |
| Contributi da rimborsare | » | 283.82 |
| Spese d'amministrazione impegnate per l'anno 1923 | » | 3,508.33 |
| Capitali riservati | » | 59,868.47 |
| Rate di pensioni rimaste da soddisfare | » | 20,133.29 |
| Rate di interessi sui capitali riservati rimaste da soddisfare | » | 1,143.02 |
| Indennità rimaste da soddisfare | » | 14,983.20 |
| Creditori diversi | » | 4,139.08 |
| Patrimonio netto | » | 4,939,678.81 |
| | L. | 5,059,566.21 |

**Situazione al 31 dicembre 1922 della Cassa di previdenza per le pensioni al personale delle R. scuole professionali.**

(Decreto Luogotenenziale n. 1750 del 6 settembre 1917 - Parte VIII).

ATTIVO.

| | | |
|---|---|---|
| Capitali impiegati in titoli del consolidato 5 % | L. | 1,241,494.54 |
| Fondi in conto corrente fruttifero provvisorio colla Cassa depositi | » | 174,034.09 |
| Interessi sui titoli del consolidato 5 % da riscuotere | » | 32,744.59 |
| Interessi sulle somme in conto corrente provvisorio colla Cassa depositi e prestiti | » | 3,003.74 |
| Debitori diversi | » | 6,635.41 |
| | L. | 1,457,912.37 |

PASSIVO.

| | | |
|---|---|---|
| Spese d'amministrazione impegnate per l'anno 1923 | L. | 588.80 |
| Creditori diversi | » | 25.44 |
| Patrimonio netto | » | 1,457,298.13 |
| | L. | 1,457,912.37 |

**Situazione al 31 dicembre 1922 dell'Opera di previdenza degli impiegati civili dello Stato e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione.**

(Regio decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 219 - Parte IX).

## ATTIVO.

| | | |
|---|---|---|
| Capitali impiegati in buoni del tesoro ordinari | L. | 7,828,000 — |
| Capitali impiegati in buoni del tesoro settennali | » | 5,520,322.67 |
| Capitali impiegati in consolidato 5 % | » | 19,545,774.22 |
| Fondi in conto corrente fruttifero provvisorio con la Cassa depositi e prestiti | » | 852,696.21 |
| Capitale mutuato all'Istituto nazionale orfani impiegati | » | 100,000 — |
| Interessi rimasti da riscuotere sui titoli del consolidato 5 % | » | 601,717.50 |
| Interessi rimasti da riscuotere sui buoni del tesoro ordinari | » | 120,000 — |
| Interessi rimasti da riscuotere sui buoni del tesoro settennali | » | 71,915.66 |
| Interessi rimasti da riscuotere sul corrente con la Cassa depositi | » | 60,967.93 |
| Debitori diversi | » | 40,458.30 |
| Mobili (per memoria) | » | 1 — |
| | L. | 34,741,853.49 |

## PASSIVO.

| | | |
|---|---|---|
| Rate di assegni rimaste da pagare | L. | 295,735.90 |
| Borse di studio rimaste da pagare | » | 6,686.50 |
| Rette e spese accessorie rimaste da pagare | » | 25,653.40 |
| Spese d'amministrazione impegnate per l'anno 1923 | » | 8,845.27 |
| Creditori diversi | » | 15,145.70 |
| Patrimonio netto | » | 34,389,786.72 |
| | L. | 34,741,853.49 |

Roma, 30 giugno 1923.

Il direttore capo di ragioneria: CECCHI.

Il direttore generale: GALLI.

# BANDI DI CONCORSO

## IL PRIMO PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Visto il R. decreto del 25 maggio 1858, n. 216, ed il relativo regolamento della stessa data, nonchè il R. decreto del 16 ottobre 1861, n. 273, e quello del 14 agosto 1862, n. 766.

Decreta:

E' indetto per i giorni 8 e 9 febbraio 1924, l'esame, davanti la Commissione di questa Corte di appello, per gli aspiranti alla inscrizione nell'albo dei periti calligrafi, presso la stessa Corte.

Le domande, scritte su carta bollata da L. 1.20, dovranno essere presentate alla cancelleria della Corte, entro un mese dalla data del presente decreto, insieme all'estratto dell'atto di nascita, legalizzato, da cui risulti avere l'aspirante compiuto gli anni 25, al certificato di buona condotta ed al certificato di penalità.

Napoli, 10 agosto 1923.

p. Il primo presidente: C. PINTO.

*Dario Peruzy*, direttore. — Tumino Raffaele, gerente.

Roma — Stamperia dello Stato.